




## ISTITUTO COMPRENSIVO VALDAGNO 2

Via Lungo Agno Manzoni, 17 - 36078 VALDAGNO (VI) - VIIC88000X - c.f. 85001390245  
Telefono 0445-401048 fax 0445-401236  
VIIC88000X@ISTRUZIONE.IT - VIIC88000X@PEC.ISTRUZIONE.IT - www.icvaldagno2.gov.it



Reg. Contr. n. 39

Valdagno, 18 Marzo 2024

CIG: Z7E3DFEA44

### SCRITTURA PRIVATA

Tra l'Istituto Comprensivo Statale 2 di Valdagno con sede in Valdagno Via Lungo Agno Manzoni n. 17 C.F. n. 85001390245, rappresentato dal Dirigente Scolastico Prof.ssa Schiavo Eleonora Luciana, operante ai fini del presente atto tramite la Segreteria dell'Istituzione scolastica, d'ora innanzi denominata "**Parte committente**"

e

il Centro Studi Evolution, P.IVA: 03359990235, rappresentato dal Dottor Lombardo Pietro residente in Verona, Via G. Perlasca n. 11, 37139 - C.F. LMBPTR60C12L781U, d'ora innanzi denominato "**Fornitore del servizio**"

### Premesso che

- Si intende avviare un "Progetto di Prevenzione al Bullismo e Cyberbullismo" per gli alunni delle classi quinte della Scuola Primaria e delle classi Prime e Seconde della Scuola Secondaria di 1° grado;
- Considerato che il costo dell'attività è posto a carico del Programma Annuale della scuola;
- Rilevato che non sussistono condizioni ostative alla realizzazione del progetto "*de quo*", sia con riferimento alle risorse economiche che agli scopi Istituzionali perseguiti dalla Scuola;
- Visto che del progetto in questione è stata data ampia e diffusa informazione a tutti gli Organi Collegiali e non dell'Istituzione scolastica che, conseguente alla proposta, ne hanno perfezionato l'approvazione;

**con la presente scrittura privata si conviene e si stipula quanto segue**

## **Articolo 1 - Oggetto del contratto**

Parte committente affida al Centro Studi Evolution, P.IVA: 03359990235, rappresentato dal Dottor Lombardo Pietro residente in Verona, Via G. Perlasca n. 11, 37139 - C.F. LMBPTR60C12L781U, l'esecuzione dell'attività di "Progetto di Prevenzione Bullismo e Cyberbullismo per le classi Seconde della Scuola Secondaria di Primo Grado"

## **Articolo 2 - Responsabile della prestazione**

Il Fornitore del servizio provvederà a curare lo svolgimento di tali attività didattiche personalmente.

Parte committente designa, quali propri Responsabili e Referenti, per ogni attività o questione inerente alla esecuzione ed al raggiungimento dello scopo del progetto di cui trattasi, la docente Prof.ssa CATTANEO LUCIA per la Scuola Secondaria di 1° grado, l'insegnante GUGLIELMI MATTIA per la Scuola Primaria.

Al verificarsi dell'ipotesi di sostituzione da parte del committente del Responsabile - Referente, la stessa dovrà essere comunicata al Fornitore del servizio per iscritto.

## **Articolo 3 – Tempi, modalità e luoghi di esecuzione della prestazione**

Il presente contratto decorre dal 16 Aprile 2024 e terminerà entro il 23 Aprile 2024

L'attività sarà svolta presso le aule dell'Istituzione Scolastica.

A conclusione dell'attività il Dott. Lombardo Pietro sarà tenuto a produrre un rapporto dettagliato sui risultati, sui contenuti nonché sul raggiungimento degli obiettivi inerenti all'attività oggetto del contratto.

La prestazione prevede il seguente monte ore, da attuarsi in orario antimeridiano/pomeridiano:

- 36 ore per le classi Seconde della scuola Secondaria di 1° grado

## **Articolo 4 - Corrispettivo e modalità di pagamento**

Per la prestazione di cui all'art.1 parte committente verserà al il Centro Studi Evolution, P.IVA: 03359990235, rappresentato dal Dottor Lombardo Pietro residente in Verona, Via G. Perlasca n. 11, 37139 - C.F. LMBPTR60C12L781U, l'importo di € 2257,00 (€ 1850,00 + IVA al 22%). Il compenso verrà corrisposto previa presentazione di regolare fattura.

Il corrispettivo di cui al comma precedente sarà versato secondo le seguenti modalità: accredito in c/c bancario.

## **ART. 5 – Tracciabilità**

Il Fornitore del servizio in ossequio alle previsioni recate dall'art. 3 della legge 136/2010 e s.m., si obbliga a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari collegati al presente

contratto, utilizzando esclusivamente conti correnti bancari o postali dedicati anche in via non esclusiva.

Tutti i movimenti finanziari relativi al presente incarico dovranno avvenire esclusivamente nelle forme previste dall'articolo 3 della citata legge.

Il Fornitore del servizio incaricato comunica i dati del predetto conto corrente nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

Il mancato utilizzo da parte del fornitore del servizio dei conti correnti dedicati e comunque il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari sono causa di risoluzione "o*pe legis*" del presente contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, nonché di applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 6 della legge n.136/2010.

### **Articolo 6 - Proprietà e diffusione dei risultati**

Ferma restando la proprietà intellettuale sul materiale didattico in capo al Centro Studi Evolution, Parte committente si riserva il diritto di utilizzare e riprodurre il suddetto materiale didattico, anche successivamente alla scadenza del contratto, per soli scopi didattici interni; al Fornitore del servizio è data facoltà di utilizzare per i propri fini istituzionali i risultati scientifici della prestazione.

L'eventuale pubblicazione o comunicazione o divulgazione nelle varie sedi accademiche, scientifiche e formative e del contenuto delle relazioni da parte del Fornitore del servizio potrà avvenire previa autorizzazione di Parte committente.

### **Articolo 7 - Utilizzo del nome, del logo o degli elementi identificativi dell'Istituzione scolastica**

È fatto divieto al Fornitore del servizio dell'utilizzo diretto o della spendita del nome e/o del logo o di ogni segno identificativo dell'Istituzione scolastica committente per scopi pubblicitari o di promozione propri del Fornitore del servizio.

Il verificarsi di tale ipotesi dovrà essere definita mediante uno specifico accordo scritto tra le Parti.

### **Articolo 8 - Recesso unilaterale dal contratto**

L'Istituzione scolastica e il Fornitore del servizio possono recedere dal presente contratto mediante comunicazione da trasmettere con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o a mezzo di posta certificata, meglio individuata con l'acronimo P.E.C. con preavviso di almeno 10 giorni.

In caso di recesso a norma del comma precedente il Fornitore del servizio corrisponderà a titolo risarcitorio all'Istituzione scolastica l'importo delle spese sostenute ed impegnate, in base al contratto, fino al momento del ricevimento della comunicazione del recesso.

### **Articolo 9 - Trattamento dei dati personali**

L'Istituzione scolastica provvede al trattamento, alla diffusione, alla comunicazione ed all'informazione dei dati personali relativi al presente contratto nell'ambito del perseguimento e raggiungimento dei propri fini istituzionali.

Il Fornitore del servizio si impegna a trattare i dati personali provenienti dall'Istituzione scolastica esclusivamente ed unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente contratto.

### **Articolo 10 – Riservatezza**

Tutti i dati di cui il Fornitore del servizio venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente affidamento verranno trattati nel rispetto delle previsioni recate dall'art. 11 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 c.d. Codice in materia di protezione dei dati personali.

### **Articolo 11 – Divieto di assunzione**

Considerato che il rapporto instaurato tra le parti contraenti non implica alcun rapporto di subordinazione e di gerarchia, al Fornitore del servizio è fatto divieto di richiedere la trasformazione del presente contratto in un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e ciò in relazione alle norme particolari che disciplinano la materia per il reclutamento e l'assunzione dei Pubblici dipendenti ed in relazione ai precetti costituzionali racchiusi all'art. 97 Cost. che testualmente prevede: "Agli impieghi nelle pubbliche Amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge."

### **Articolo 12 - Controversie**

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla esecuzione del presente contratto.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo nel modo "ut supra", indicato, la controversia sorta in relazione al presente contratto verrà risolta mediante arbitrato rituale giuste le previsioni recate dall'art.806 e ss. del codice di procedura civile.

L'arbitrato avrà sede a Vicenza.

Il collegio arbitrale sarà composto di tre membri, nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo, che fungerà da Presidente, sarà designato di comune accordo dalle parti.

Al verificarsi dell'ipotesi di disaccordo tra le stesse parti o di mancata nomina del Presidente, lo stesso ruolo sarà ricoperto dal Presidente del Tribunale di Vicenza.

### **Articolo 13 - Registrazione e spese**

Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi degli artt.5, comma 2, e dell'art. 39 del DPR n. 131/86.

Le spese inerenti al presente contratto sono a carico della Parte che vi abbia interesse.

ISTITUTO COMPRENSIVO 2 VALDAGNO  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Eleonora Luciana Schiavo

LA PARTE FORNITRICE DELSERVIZIO

Il legale rappresentante

Centro Studi Evolution s.r.l.s.  
Via Leonardo da Vinci, 41 - 37100 Verona  
Cod. Fisc. e Part. IVA: 03359990235  
Tel. 045 8100020 - Fax 045 8100268